



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

ORDINANZA

Numero 26 del 24-07-2020

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE IN BOTTIGLIE O BICCHIERI DI VETRO O IN LATTINE, CONTENITORI IN METALLO O IN MATERIALE NON BIODEGRADABILE E/O NON COMPOSTABILE AI FINI DELLA SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA E DEL DECORO URBANO.

IL VICE SINDACO

PREMESSO che nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento giuridico è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare a tutti i cittadini una serena e civile convivenza e garantire la sicurezza e il decoro urbano, prevenendo quei comportamenti che incidono sulla qualità della vita, rimuovendo nel contempo le cause che impediscono la fruizione degli spazi pubblici;

DATO ATTO che con l'emanazione della Legge n. 125 del 30/03/2001 "*Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati*", pubblicata nella Gazz. Uff. 18 aprile 2001, n. 90, ss.mm.ii., le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo e abuso di sostanze alcoliche e superalcoliche hanno acquisito carattere di interesse generale giuridicamente protetto;

VISTO, tra gli altri, l'14-ter. della medesima legge relativo alla "*Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori*" che individua l'obbligo a tutti gli esercenti di richiedere all'acquirente, all'atto di acquisto, l'esibizione di un documento di identità, fatti i salvi i casi in cui la maggiore età sia manifesta e stabilisce – ove non si configuri reato -, le sanzioni amministrative e pecuniarie da € 500, a € 2.000, con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi;

RILEVATO che il D.L. il 13/09/2012, n. 158 *Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*, convertito con modificazioni dalla Legge 8/11/2012, n. 189, all'art. 7, comma 3-ter, ha inserito – tra l'altro - un nuovo comma all'articolo 689 del Codice Penale, che già disciplina il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni, introducendo pene più severe, tra cui la sospensione dell'attività per 3 mesi e l'arresto fino ad 1 anno;

RICHIAMATO l'art. 6, comma 2 del Decreto Legge 03/08/2007, n. 117, *Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.*" Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 2007, n. 180, col quale è stato sancito che *i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3:00 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.*

CONSIDERATO che il medesimo D. L. 117 del 2007 all'art. 6 c. 2 bis e 3 stabilisce, tra l'altro, il divieto di vendita di bevande alcoliche da parte degli esercizi di vicinato e delle medie e grandi strutture di vendita, a partire dalle ore

24.00 alle ore 6.00, così come confermato dalla risoluzione n. 29804 del 20/02/2013 del Ministero dello Sviluppo Economico;

DATO ATTO che in alcune aree del territorio comunale, ed in particolare nell'area della marina, nel periodo estivo, in orari serali e notturni, il fenomeno del consumo di bevande alcoliche è particolarmente rilevante;

CHE si sta sempre più diffondendo, soprattutto tra i giovani, l'abitudine di abusare di sostanze alcoliche con gravi rischi per la propria salute e lo sviluppo psicofisico;

CONSIDERATO che tale fenomeno è spesso causa di attività ed atteggiamenti incivili e a volte aggressivi e violenti da parte dei consumatori di bevande alcoliche, con frequenti richieste di intervento alle autorità di vigilanza e controllo da parte di operatori economici, di cittadini e residenti nella zona;

CHE tali situazioni hanno ingenerato nei cittadini un senso di insicurezza e pregiudicato frequentemente le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo di chi abita la zona;

PRESO ATTO che al consumo di tali bevande consegue il verificarsi di fenomeni di estremo degrado urbano derivanti dall'abbandono indiscriminato di rifiuti, bottiglie di vetro, lattine e di contenitori vuoti;

CHE l'abbandono di detti contenitori, bottiglie, bicchieri, ecc..può costituire un pericolo per la pubblica sicurezza nelle zone in cui è più presente la "movida" notturna;

CONSIDERATO il danneggiamento ambientale e i danni economici conseguenti a tali fenomeni, sia per il settore turistico che per la pesca e la navigazione, incidendo anche sulla salute umana attraverso la catena alimentare, nonché sull'aumento dei costi del servizio di raccolta rifiuti in capo ai contribuenti;

RICHIAMATA, a tal proposito, integralmente l' Ordinanza Sindacale n. 12 del 02-08-2019 con la quale è stata disposta, tra l'altro, la distribuzione esclusiva da parte dei titolari di attività di ristorazione (quali bar, ristoranti, pizzerie, pub, stabilimenti balneari e attività similari), aventi in generale, quali finalità la somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma itinerante e i titolari di attività alberghiere (inclusi bed & breakfast, case vacanze e campeggi) , di piatti, bicchieri, posate, cannucce, mescolatori di bevande e bottiglie in materiale biodegradabile e/o compostabile a partire dal 31/10/2019;

RICHIAMATO il comma 5 dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ss.mm.ii. , che recita " 5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. (...).*";

RITENUTA, quindi, indispensabile l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente quale salvaguardia e tutela della sicurezza dell'ordine pubblico e del decoro urbano, che incida in maniera ponderata sulle imprese economiche esercenti l'attività di commercio;

VISTA la risoluzione Ministero dello Sviluppo Economico n. 18512/13 con la quale è stato chiarito che l'applicabilità del divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18 vale anche per la somministrazione sul posto, in linea con analogo parere del Ministero dell'Interno;

VISTO l'art. 1, comma 2 - della legge 30.03.2001, n.125 il quale stabilisce che per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcool alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21% di alcool in volume;

EVIDENZIATO che i titolari e i gestori delle attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande sono obbligati a sincerarsi dell'età effettiva della persona che sta acquistando o ordinando dell'alcol, ai sensi delle sopra richiamate normative;

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze Sindacali n. 23 dell'11.07.2020, n 24 del 15.7.2020 3 n. 25 del 17/07/2020, che disciplinano gli orari e le emissioni sonore delle attività economiche del territorio nel periodo di emergenza epidemologica da Covid-19;

VISTO il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 *Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica Sicurezza*;

VISTO l'art. articolo 689 del Codice di Procedura Penale;

VISTA la L. 24/11/1981, n. 689 *Modifiche al sistema penale*, Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.;

VISTO il D.lgs. 114/98;

VISTA la L.R. n. 22/2019;

VISTO l'art. 7-bis *Sanzioni Amministrative* del D.Lgs. 267/2000 *testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa, richiamata anche espressamente la disciplina dell' Ordinanza Sindacale n. 12 del 02-08-2019, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al 15/09/2020:

1. Dalle ore 22.00 nel territorio comunale di Montalto di Castro come individuato in premessa, è fatto divieto assoluto:

a) Ai titolari di attività commerciali e di pubblici esercizi, in sede fissa ed ambulante, di vendere e somministrare, fatto salvo quanto specificato ai punti successivi, bevande, sia alcoliche che analcoliche, in bottiglie o bicchieri di vetro o in lattine, contenitori in metallo o in materiale non biodegradabile e/o non compostabile;

b) Di utilizzare, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, bottiglie e bicchieri di vetro o lattine e contenitori in metallo, per il consumo di bevande o in materiale non biodegradabile e/o non compostabile;

2. Nella predetta fascia oraria è vietato a chiunque il consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche, piazze, strade, giardini, parchi, arenili, ecc., ad eccezione delle aree esterne di pertinenza dei pubblici esercizi di somministrazione di cui al precedente punto 1, lettera a) la cui occupazione sia stata regolarmente autorizzata, limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi gestori;

3. Il divieto di cui al precedente punto 1, lettera a) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, esclusivamente ove sia reso possibile il controllo diretto dell'esercente/incaricato del servizio sul corretto utilizzo da parte della clientela di bicchieri, bottiglie, stoviglie in genere in vetro e metallo;

RAMMENTA

Che ai sensi della vigente normativa, in premessa richiamata, è fatto divieto negli esercizi commerciali su area privata e pubblica, negli stand fieristici gastronomici, nei pubblici esercizi, nei locali di trattenimento pubblico, nei circoli privati nonché attraverso i distributori automatici, di vendere, di somministrare e/o di cedere a qualsivoglia titolo, a persone di età inferiore agli anni 18, bevande alcoliche di qualunque gradazione ivi comprese le miscele di bevande contenenti detti alcolici in quantità limitata o diluita, sia nazionali che estere;

Tale divieto è esteso inoltre a chiunque acquisti, somministri e consegna per conto e nei confronti dei minori, bevande alcoliche e/o superalcoliche di ogni genere e nazionalità, ai fini della consumazione e od anche a mero titolo di detenzione;

Le disposizioni del presente provvedimento riguardano tutte le attività economiche del territorio, ferma restando ogni prerogativa statale, regionale e locale di intervenire in merito.

AVVERTE

La violazione della presente ordinanza è punita con l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative dalle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo on line del sito istituzionale dell'Ente e che la stessa sia trasmessa: Al Prefetto di Viterbo, Al Questore di Viterbo, Alla Stazione Carabinieri di Montalto di Castro, Alla Stazione Carabinieri di Pescia Romana, Al Comando della Polizia Locale e alle attività economiche interessate;

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) LAZIO, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Montalto di Castro, 24-07-2020

IL VICE SINDACO
F.TO LUCA BENNI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005